

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

MARTEDÌ 13 MARZO 1956

(38^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche » (1372) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 447, 448, 450
BUIZZA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	450
MOLINELLI	447

La seduta è aperta alle ore 11,25.

Sono presenti i senatori: Bellora, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Gervasi, Longoni, Molinelli, Moro e Sartori.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Montagnani, Roveda e Trigona della Floresta, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Boccassi, Farina e Marina.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Buizza.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche » (1372) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta precedente era stata chiusa la discussione generale.

MOLINELLI. Anche la mia parte politica ha riconosciuto la necessità di approvare con urgenza il presente disegno di legge, ed io la volta scorsa mi sono associato al senatore Battista nel chiedere che la Commissione esprimesse il suo giudizio al più presto in vista dell'intervento dell'onorevole Sottosegretario alla presente sessione della C.E.C.A.

Con l'attuale provvedimento si va incontro sollecitamente, sebbene in maniera non del tutto soddisfacente, ai lavoratori disoccupati e sotto occupati nel settore dell'industria siderurgica. Ad evitare intralci all'approvazione del provvedimento stesso, io mi propongo di non presentare emendamenti. Desidero, però, esprimere la mia adesione ai principi informativi degli ordini del giorno presentati ed approvati nella Commissione dell'industria della Camera dei deputati in occasione della di-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

38ª SEDUTA (13 marzo 1956)

scussione in quella sede di questo disegno di legge. Al riguardo presento il seguente ordine del giorno: « La 9ª Commissione permanente del Senato fa propri gli ordini del giorno approvati dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1956, in occasione della approvazione del disegno di legge recante: « Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche ».

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile del 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1952, n. 766, sono disposte le agevolazioni di cui agli articoli seguenti, al fine di favorire il riassorbimento in nuove attività produttive del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto.

(È approvato).

Art. 2

Gli Istituti di credito di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1º novembre 1944, n. 367, sono autorizzati a compiere operazioni di finanziamento a favore di imprese, di qualsiasi genere e dimensione, aventi per finalità la creazione di nuovi impianti industriali ovvero l'ampliamento ed il rinnovo di quelli esistenti; purchè sia preso l'impegno che la mano d'opera necessaria per l'esercizio dei nuovi impianti e la maggiore mano d'opera occorrente in dipendenza degli ampliamenti o dei rinnovamenti degli impianti esistenti, sia assunta, per almeno il 50 per cento, fra i lavoratori provenienti da aziende siderurgiche — indicate nel precedente articolo 1 — licenziati a seguito di riconversione delle aziende stesse o di chiusura degli stabilimenti o di reparti delle medesime nel

periodo intercorrente tra il 10 febbraio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Per le operazioni previste dalla presente legge, gli istituti di cui al precedente articolo 2 possono anche far ricorso alla emissione di obbligazioni entro i limiti di somma e di tasso che saranno consentiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1º novembre 1944, n. 367, per un periodo non superiore a dieci anni ed entro il limite di spesa di 350 milioni di lire all'anno, per un totale complessivo di 3.500 milioni di lire, un contributo annuo del 2,50 per cento quale concorso statale nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi ai termini del precedente articolo 2.

Tale contributo sarà limitato alla quota parte del finanziamento corrispondente al prodotto tra il numero delle nuove unità lavorative da assumere e l'aliquota fissa di lire 6 milioni per l'industria metallurgica e di lire 4 milioni per tutti gli altri settori, e sarà corrisposto, annualmente, agli istituti finanziatori in misura costante riferita all'ammontare originario del mutuo ammesso a contributo.

La concessione del contributo anzidetto rimane subordinata alla osservanza della condizione prevista al precedente articolo 2 per l'assunzione delle nuove unità lavorative.

Le somme non utilizzate sulle annualità di cui al primo comma del presente articolo andranno ad aumentare le disponibilità negli anni successivi.

(È approvato).

Art. 5.

L'assunzione di personale, che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 2, deve essere effettiva al momento in cui gli

impianti entreranno in funzione. Il rapporto di lavoro e la sua cessazione saranno disciplinati dalle norme dei contratti collettivi in vigore per la categoria.

(È approvato).

Art. 6.

L'Ispettorato del lavoro accerterà periodicamente se permangano le condizioni di occupazione di cui all'articolo 2.

Qualora, nel corso della durata del finanziamento, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerti che le condizioni che hanno giustificato la concessione del finanziamento stesso siano venute meno in tutto o in parte, sarà revocato o corrispondentemente ridotto il concorso statale di cui al precedente articolo 4; e l'istituto finanziatore potrà procedere, sentiti i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, alla revoca del finanziamento o alla sua decurtazione.

(È approvato).

Art. 7.

Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un fondo di lire 3.500 milioni, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo amministra a mezzo del Comitato di cui all'articolo 9, per far fronte a provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche di cui all'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

Art. 8.

Il Fondo di cui al precedente articolo è costituito con versamenti che l'Alta Autorità, ai sensi del paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie, indicata nell'articolo 1, effettuerà al Governo italiano nei seguenti importi:

a) per lire 1.750 milioni secondo le modalità che saranno stabilite in apposita convenzione;

b) per lire 1.750 milioni in dieci rate annuali di lire 175 milioni ciascuna a decorrere dal 1° luglio 1956.

L'importo delle 10 rate annuali che saranno versate dall'Alta Autorità, per complessive lire 1.750.000.000, è anticipato dal Governo italiano con prelevamento dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che sarà integrato, per pari importo, da apposito contributo da disporsi ai sensi dell'articolo 62 lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 261.

Detta anticipazione farà carico ad apposita dotazione di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in corrispondenza dell'indicato prelievo.

L'anticipazione stessa verrà recuperata con i contributi annuali dell'Alta Autorità di cui alla lettera b) che saranno versati all'entrata del bilancio statale.

(È approvato).

Art. 9.

Ai fini dell'articolo 7 è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato composto di:

due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno della Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale, l'altro della Direzione generale dei rapporti di lavoro;

due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, uno della Direzione generale affari generali ed uno della Direzione generale produzione industriale;

due rappresentanti del Ministero del tesoro, uno della Ragioneria generale dello Stato ed uno della Direzione generale del tesoro;

due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei lavoratori siderurgici designati dalle Organizzazioni competenti secondo la procedura prevista dall'articolo 48 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Il Comitato è presieduto da uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la segreteria ha sede presso il Ministero medesimo.

Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Comitato dovrà rendere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il conto delle somme erogate nell'anno precedente sul fondo di lire 3.500.000.000 di cui all'articolo 7.

Il rendiconto verrà approvato dal Ministero stesso previo parere del Ministero del tesoro.
(È approvato).

Art. 10.

All'onere di lire 350 milioni annui, di cui al precedente articolo 4, verrà provveduto con stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio 1956-57.

Alla spesa di lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo speciale, occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il senatore Molinelli propone, con l'ordine del giorno di cui ha dato lettura, che la nostra Commissione approvi i criteri informativi degli ordini del giorno approvati dalla X Commissione della Camera dei deputati.

Con tali ordini del giorno si invita il Governo:

1) ad estendere i provvedimenti di cui all'articolo 8 del disegno di legge ai lavoratori, qualora siano ancora disoccupati, licenziati fra il 1º gennaio 1950 e il 10 febbraio 1953;

2) a disporre perchè, qualora un lavoratore — nelle condizioni di cui all'articolo 8 — sia deceduto, il contributo diretto del fondo C.E.C.A. sia erogato, come di diritto, agli eredi;

3) affinchè, nell'esaminare l'articolo 2 del disegno di legge, la creazione di nuovi impianti o l'ampliamento e il rinnovo di quelli esistenti avvenga preferibilmente nelle zone in cui sono stati effettuati i licenziamenti;

4) a riferire sull'esecuzione del disegno di legge relativo ai finanziamenti ed agevolazioni diretti a facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge;

5) affinchè i fondi di cui all'articolo 8, non siano destinati al rimborso di somme erogate dal Ministero del lavoro e da imprese

private per la liquidazione o la rieducazione professionale dei lavoratori licenziati.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non ho nulla in contrario all'accoglimento di detti ordini del giorno, i quali sono stati già accettati dal Governo in occasione della loro presentazione all'altro ramo del Parlamento.

Desidero osservare, in riferimento al terzo di tali ordini del giorno, che nei provvedimenti da applicarsi sui 3 miliardi e mezzo forniti dalla C.E.C.A. sono previste anche le spese per il trasferimento di maestranze e la conseguente corresponsione di una indennità di trasferimento. Faccio presente, però, che un primo esperimento del genere, fatto in Francia mediante il trasporto di mano d'opera dalla Provenza alla Lorena, ha dato mediocri risultati. Quindi anche la C.E.C.A. è ormai indirizzata su di una strada diversa.

Durante la discussione presso la X Commissione della Camera dei deputati gli onorevoli Diaz ed altri avevano presentato un emendamento all'articolo 2, che è poi stato trasformato nell'ordine del giorno in questione per evitare che una norma inserita nel disegno di legge potesse dar luogo a difficoltà in sede di trattative per la liquidazione dei 3 miliardi e mezzo, di cui sopra. D'altra parte l'Alta Autorità ha fatto presente che, essendo entrata in funzione il 10 febbraio 1952, non può aver dato disposizioni che precedono tale data. Comunque in ordine alla raccomandazione contenuta nell'ordine del giorno pare che ci sia già un precedente accordo di cui si terrà conto al momento di passare gli elenchi dei licenziati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Molinelli e di cui è stata già data lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.